GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — *L. 0,60*

Anno LXV — **Roma — Venerdì, 1 febbraio 1924** — **Numero 27**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

UFFICIO ASSISTENZA REDUCI E FAMIGLIE DEI CADUTI

Con provvedimento 29 gennaio u. s., S. E. il Presidente del Consiglio dei Ministri ha conferito il diploma di benemerenza istituito con decreto Ministeriale 11 novembre 1919 alle sottoindicate persone che nel periodo della guerra particolarmente si distinsero nel campo dell'assistenza militare:

Cav. Armando Giani, direttore carcerario, Roma.
Cav. Angelo Baso Morando, Mestre;
Rag. Mario Colle, Mestre;
Sig. Pietro Franceschini, Mestre.

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 24 gennaio 1924, n. 47.
Norme per l'esame pratico di giudice aggiunto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 108 e seguenti e 226 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2786;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le domande di ammissione all'esame pratico per la nomina a giudice aggiunto in conformità degli articoli 108, 109 e 110 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2786, devono essere presentate all'autorità presso la quale l'uditore esercita le sue funzioni, entro il termine fissato di volta in volta dal Ministro, con decreto che stabilisce altresì il giorno in cui cominceranno le prove scritte.

Le domande, redatte su carta conforme alle prescrizioni delle leggi sul bollo, devono indicare la residenza del richiedente e l'ufficio cui è addetto, ed essere accompagnate dai titoli che si vogliono produrre agli effetti dell'art. 110 del decreto sopra citato.

Sono nulle le domande presentate fuori termine.

Art. 2.

Spirato il termine per la presentazione delle domande, queste vengono trasmesse per via gerarchica al Ministero con i documenti che le corredano e con le informazioni indicate nella lettera *C*, del predetto art. 110, da raccogliersi dai capi di Corte di appello.

Il Ministro, presa conoscenza delle domande e dei rapporti, delibera insindacabilmente sull'ammissione dei singoli aspiranti. La deliberazione del Ministro è comunicata agli interessati almeno dieci giorni prima dell'esame.

Art. 3.

La Commissione esaminatrice, composta secondo le norme dell'art. 109 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2786, è nominata nei dieci giorni che precedono quello in cui hanno principio gli esami.

Il Ministro designa fra i componenti di essa chi deve presiederla, nomina i commissari supplenti destinati a sostituire gli effettivi, in caso di assenza o di impedimento, e delega il necessario numero di magistrati addetti ai servizi amministrativi del Ministero per le funzioni di segreteria.

Destina pure un congruo numero di impiegati a coadiuvare i membri della Commissione nella vigilanza sui concorrenti durante le prove scritte.

Art. 4.

Le norme stabilite per il concorso di uditore giudiziario negli articoli 7, 8, 9, 11, 13, 14, 16, 17, 19 e 20 del R. decreto 9 aprile 1922, n. 488, sono applicabili agli esami per la nomina a giudice aggiunto.

Art. 5.

Le prove scritte hanno luogo in quattro giorni consecutivi.

Esaurite le prove scritte, la Commissione è convocata nel termine di giorni cinque per procedere all'esame dei lavori.

Il presidente può, sentiti i commissari, formare due Sottocommissioni, ciascuna delle quali deve essere composta almeno di tre membri, assistiti da un segretario. Le Sottocommissioni sono presiedute, una dal presidente, l'altra dal commissario più anziano.

Art. 6.

Le prove orali hanno principio non più tardi di otto giorni dal compimento delle operazioni indicate nell'articolo precedente. Non sono ammessi alle prove orali coloro che non abbiano riportato almeno sei voti su dieci per ciascuna prova.

L'esame è pubblico: deve durare non meno di trenta nè più di quaranta minuti.

L'esame orale è diretto ad accertare la conoscenza del diritto positivo nelle seguenti materie: diritto civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto amministrativo, procedura civile, procedura penale.

Art. 7.

Sono dichiarati idonei coloro che hanno conseguito nell'insieme delle prove non meno di settanta punti sopra cento e non meno di sei decimi su ciascuna delle prove scritte ed orali.

Art. 8.

Alla somma dei punti riportati complessivamente nelle prove scritte ed orali sarà aggiunto un voto per ogni punto ottenuto dal candidato nell'esame per concorso ad uditore oltre il minimo legale di novantuno.

Dopo ciò la Commissione procederà in conformità dell'art. 110 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2786, alla classificazione per ordine di merito dei candidati idonei, assegnando ad essi, in base alle informazioni dei capi gerarchici ed ai titoli eventualmente presentati, un numero complementare di voti, i quali, sommati con quelli riportati nelle prove scritte ed orali e con gli altri indicati nel precedente comma, costituiscono il voto complessivo che determina la collocazione in graduatoria del candidato stesso.

Per tale votazione complementare ogni commissario dispone di dieci punti; il numero dei voti da assegnare è quello che risulta dalla somma dei punti dati da ciascun commissario diviso per il numero di questi.

Art. 9.

Nel collocamento in graduatoria ha la precedenza, in caso di parità di voti, chi, avendo prestato servizio in guerra, sia mutilato, insignito di una decorazione al valore di guerra, e, in via sussidiaria, della croce di guerra.

Quando nessuno di questi requisiti sussista, la preferenza è data al più anziano di età, e, in caso di pari età, al più anziano di laurea.

Art. 10.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — OVIGLIO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1924.
Atti del Governo, registro 220, foglio 365. — GRANATA.

REGIO DECRETO 6 gennaio 1924, n. 44.

Assimilazione economica del personale del cessato regime addetto ai servizi delle antichità e belle arti delle nuove Provincie col personale del ruolo dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduti l'art. 4 della legge 26 settembre 1920, n. 1322, e l'art. 3 della legge 19 dicembre 1920, n. 1778;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il personale proveniente dal cessato regime, assunto o confermato o comunque mantenuto in servizio, per disposizione del Comando supremo o dei Commissariati generali civili, per i servizi delle antichità e belle arti delle nuove Provincie è economicamente assimilato al personale del ruolo dei monumenti, dei musei, delle gallerie e degli scavi di antichità secondo quanto è stabilito nella tabella annessa al presente decreto, firmata, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti.

Il presente decreto entrerà in vigore dal primo giorno del mese successivo a quello in cui avverrà la sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 gennaio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

GENTILE — A. DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1924.
Atti del Governo, registro 220, foglio 363. — GRANATA.

TABELLA *di assimilazione economica col personale del ruolo dei monumenti, musei, gallerie e scavi d'antichità, del personale proveniente dal cessato regime, assunto o confermato in servizio dal Comando supremo o dai Commissariati generali civili per i servizi delle antichità e belle arti delle nuove Provincie.*

Direttore del museo di Aquileia. — E' assimilato ai direttori dei monumenti, dei musei, ecc.

Assistente del museo di Aquileia. — E' assimilato agli assistenti dei monumenti, dei musei, ecc., ed inquadrato con un'anzianità decorrente dalla data della sua nomina ad assistente del museo di Aquileia con emolumenti della XI classe di rango.

Servo definitivo del museo di Aquileia. — E' assimilato ai custodi dei monumenti, musei, ecc., ed inquadrato con una anzianità decorrente dalla nomina ad inserviente definitivo conferita dal Commissariato generale civile per la Venezia Giulia.

Custode della monumentale Basilica di Aquileia. — E' assimilato ai custodi dei monumenti, dei musei, ecc., ed inquadrato con una anzianità decorrente dalla data di assunzione in qualità di custode della Basilica.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: DE' STEFANI. *Il Ministro per la pubblica istruzione*: GENTILE.

REGIO DECRETO 23 dicembre 1923, n. 3076.

Applicazione di una tassa camerale sugli esercenti il commercio temporaneo e girovago nel distretto della Camera di commercio di Lecce.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 20 marzo 1910, n. 121, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 245, per l'attuazione della legge suddetta;

Vista la deliberazione 15 maggio 1923 della Camera di commercio e industria di Lecce;

Sentito il parere del Consiglio superiore del commercio e del Consiglio di Stato;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Camera di commercio e industria di Lecce è autorizzata ad imporre, coi privilegi delle pubbliche imposte ed in conformità della seguente tariffa, una tassa sugli esercenti il commercio temporaneo e girovago, i quali non siano iscritti nei ruoli dell'imposta camerale principale.

Commercio temporaneo.

a) Per esercizio di mostre campionarie, esposizioni provvisorie di vestiti, biancheria, cappelli, pellicceria e articoli di confezione e di mode in genere tenute in alberghi, locande, pensioni e locali pubblici e privati.

Nei Comuni capoluogo di circondario:
per ogni giorno di esercizio L. 10 - per un mese L. 200;
per ogni mese successivo o frazione di mese L. 100;

Nei Comuni con popolazione superiore a 20,000 abitanti:
per ogni giorno di esercizio L. 5 - per un mese L. 100;
per ogni mese successivo o frazione di mese L. 50;

Negli altri Comuni del distretto:
per ogni giorno di esercizio L. 2 - per un mese L. 40;
per ogni mese successivo o frazione di mese L. 20;

b) Per ogni altro esercizio temporaneo non contemplato nella lettera a), la tassa è ridotta ad un quarto.

Commercio girovago.

a) Esercitato su banchi fissi, per l'anno solare in cui viene eseguito il pagamento L. 20;
b) Esercitato su veicoli a trazione animale, per l'anno solare in cui viene eseguito il pagamento L. 15;
c) Esercitato su veicoli a trazione a mano, per l'anno solare in cui viene eseguito il pagamento L. 10;
d) Esercitato su veicoli a trazione meccanica, per l'anno solare in cui viene eseguito il pagamento L. 60.

Art. 2.

Sono esenti dalla applicazione della tassa:
a) I negozi di stralcio e di liquidazione gestiti da commercianti iscritti nei ruoli dell'imposta camerale, e quelli aventi scopo di beneficenza;
b) Gli esercizi aperti unicamente nei giorni di fiere (Franco);
c) I commercianti girovaghi i quali portano tutta la loro merce sulla persona senza bisogno di veicoli;
d) I commessi viaggiatori e i rappresentanti di commercio quando non portino seco merci e non ne facciano traffico;
e) Gli esercizi girovaghi che mettono in vendita merci del valore complessivo non superiore a L. 100.

Art. 3.

L'esercente il commercio temporaneo che si trasferisce da uno ad altro Comune del distretto durante il periodo per il quale ha pagato la tassa è tenuto solo al pagamento della eventuale differenza di tariffa di cui all'art. 1.

Art. 4.

Con decreto del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale sarà approvato il regolamento speciale per l'esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

CORBINO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1924.
Atti del Governo, registro 220, foglio 301. — GRANATA.

REGIO DECRETO 23 dicembre 1923, n. 3077.

Applicazione dei diritti di segreteria sugli atti e certificati rilasciati dalla Camera di commercio di Ravenna.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 24 ottobre 1867, n. MDCCCCXLVI, col quale la Camera di commercio e industria di Ravenna venne autorizzata a percepire dei diritti di segreteria sugli atti e certificati da essa rilasciati;

Vista la legge 20 marzo 1910, n. 121, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria;
Visto il regolamento approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 245, per l'attuazione della legge suddetta;
Viste le deliberazioni 14 marzo 1922, e 27 febbraio 1923, nonchè la nota 29 novembre 1923, n. 4091, della suddetta Camera di commercio e industria;
Sentito il parere del Consiglio superiore del commercio e del Consiglio di Stato;
Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Camera di commercio e industria di Ravenna è autorizzata a percepire, sugli atti e certificati da essa rilasciati, un diritto in conformità della seguente tariffa:

a) per ogni esame degli atti esistenti presso la Camera	L.	1.00
b) per ogni vidimazione di firma non altrimenti specificata	»	2.00
c) per ogni certificato di idoneità a concorrere ad aste, ad appalti pubblici ed a licitazioni e gare	»	5.00
d) per ogni certificato su usi e consuetudini	»	10.00
e) per certificati di prezzi dei listini ufficiali di derrate e merci	»	5.00
f) per certificati di prezzi non quotati dai listini ufficiali di derrate e merci	»	10.00
g) per certificati d'iscrizione nel registro delle ditte	»	3.00
h) per certificati non altrimenti specificati	»	5.00
i) per certificati d'iscrizione nei ruoli vari tenuti dalla Camera	»	3.00
l) per copie di atti camerali e relativa autenticazione	»	6.00
m) per scritturazione di ogni pagina o frazione di pagina	»	0.50
n) per ogni svincolo di cauzione di mediatori	»	8.00

Art. 2.

E' approvato e reso esecutivo il regolamento per l'applicazione e la riscossione dei diritti di segreteria di cui al precedente articolo secondo l'unito testo visto e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 3.

È abrogato il R. decreto 24 ottobre 1867, n. MDCCCCXLVI.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

CORBINO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1924.
Atti del Governo, registro 220, foglio 302. — GRANATA.

Regolamento per l'applicazione e la riscossione dei diritti di segreteria della Camera di commercio di Ravenna.

Art. 1.

Hanno carattere di atti ufficiali della Camera di commercio e industria di Ravenna, quelli che emanano direttamente dalla presidenza e sono muniti delle firme del presidente o di chi ne fa le veci, del segretario o del suo sostituto, segnati col timbro d'ufficio.

Art. 2.

Le domande per rilascio di certificati, estratti e copie di atti di ufficio, dovranno essere presentate per iscritto alla segreteria della Camera.

Alle istanze verrà dato corso in ordine di presentazione.

Art. 3.

I richiedenti dovranno pagare alla Camera, al momento della produzione dell'atto di richiesta, un diritto fisso giusta la tariffa di di cui al R. decreto, che approva il regolamento.

Art. 4.

La visione delle denuncie obbligatorie delle ditte commerciali e industriali e del registro delle ditte è gratuita, a termini dell'articolo 62 della legge 20 marzo 1910, n. 121.

Art. 5.

I certificati rilasciati in carta libera dietro richiesta dei privati, sono soggetti al solo pagamento per la scritturazione in base a detta tariffa.

Art. 6.

Non sono soggetti a tasse o diritti qualsiasi le domande di certificati prodotti alla Camera dai Comuni o da altri corpi morali per uso proprio; spetterà però alla Camera il rimborso delle eventuali relative spese.

Art. 7.

Ogni riscossione dovrà essere comprovata da una ricevuta da staccarsi dal contabile della Camera da un libretto a madre e figlia, oppure con l'applicazione di marche segnatasse

Il versamento delle somme riscosse dovrà farsi alla cassa della Camera ogni mese, a termini dell'art. 62 del regolamento per l'attuazione della legge sulle Camere di commercio, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 245.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'economia nazionale:
CORBINO.

REGIO DECRETO 2 dicembre 1923, n. 3097.

Determinazione del sistema di pagamento, in un primo periodo dei lavori di costruzione delle Ferrovie secondarie sicule.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 29 aprile 1923, n. 1218, col quale furono approvate le due convenzioni stipulate in data 21 marzo 1923, rispettivamente con i legali rappresentanti della Compagnia generale per servizi e lavori pubblici e della Società anonima costruzioni esercizio ferrovie per la concessione di costruzione delle ferrovie a sezione ridotta in Sicilia, di cui alla legge 21 luglio 1911, n. 848, e ai Regi decreti 13 aprile 1919, n. 667, e 2 ottobre 1919, n. 1848;

Visto l'art. 5, lettera *b*), delle convenzioni anzidette con il quale il Governo si è riservata la facoltà di modificare in ogni tempo, il sistema di pagamento del corrispettivo dell'opera, abbandonando il sistema delle annualità per corrispondere in capitale attuale le somme relative alle liquidazioni dei lavori;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Ai sensi dell'art. 5, lettera *b*), delle convenzioni 21 marzo 1923, approvate con R. decreto 29 aprile 1923, n. 1218, relative alla concessione di costruzione delle ferrovie a scartamento ridotto, in Sicilia, di cui alla legge 21 luglio 1911, n. 848, le somme che per un primo periodo di tre anni saranno impegnate con le modalità di cui al primo comma dell'art. 3 delle convenzioni stesse a favore dei concessionari « Compagnia generale servizi e lavori pubblici » e « Società anonima costruzioni ed esercizio ferrovie », saranno corrisposte in capitali attuali.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CARNAZZA — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1924.
Atti del Governo, registro 220, foglio 333. — GRANATA.

REGIO DECRETO 30 dicembre 1923, n. 3098.

Soppressione del corpo invalidi e veterani e sistemazione del personale ad esso appartenente.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12, relativo all'ordinamento del Regio esercito;

Visto il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e modificazioni successive;

Visto il R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito, e modificazioni successive;

Vista la legge 17 luglio 1910, n. 511, e il regolamento approvato con R. decreto 6 agosto 1911, per l'amministrazione e la contabilità dei corpi;

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo del Re con legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il corpo invalidi e veterani è soppresso.

Per la sistemazione dei militari che attualmente fanno parte del detto corpo, tenuto conto delle condizioni fisiche in cui essi si trovano, si applicheranno le disposizioni dei seguenti articoli.

Art. 2.

Gli ufficiali, sottufficiali e i militari di truppa, effettivi al corpo, i quali si trovino in condizioni di assoluta e permanente incapacità ad attendere a qualsiasi proficuo lavoro, continueranno a far parte dell'Esercito, rimanendovi a vita senza impiego.

Saranno presi in forza dalle compagnie di sanità e tenuti presso stabilimenti sanitari, ovvero staranno in forza alle compagnie distrettuali e nella posizione di licenza speciale permanente.

Art. 3.

Gli effettivi al corpo, che non si trovino nelle condizioni di cui al precedente art. 2, qualora abbiano diritto al massimo della pensione di riposo o man mano che lo raggiungeranno, verranno collocati a riposo.

Art. 4.

Ai sottufficiali, effettivi al corpo, che non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, saranno applicabili le disposizioni dell'art. 21 del R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, quale fu modificato col R. decreto-legge 10 febbraio 1921, n. 125, e dal R. decreto 11 gennaio 1923, n. 10.

Art. 5.

Per tutti i militari effettivi al corpo, gli anni di servizio prestato sia presso Enti militari sia presso Enti civili, dovranno, agli effetti del collocamento a riposo e della liquidazione della pensione, essere computati per intero.

Art. 6.

Coloro che non si trovano nelle condizioni fisiche di cui all'art. 2 e, non avendo ancora diritto al massimo della pensione per il collocamento a riposo, saranno trattenuti alle armi, dovranno essere adibiti in mansioni di carattere sedentario, esclusivamente presso Enti militari appartenenti al Regio esercito e saranno tenuti in forza dai corpi che amministrano il personale addetto agli Enti stessi.

Art. 7.

I militari di cui al precedente art. 6 se, prima del loro collocamento a riposo, verranno a trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 2, avranno il trattamento indicato nell' articolo medesimo.

Art. 8.

I militari, effettivi al corpo, trattenuti con o senza impiego, avranno trattamento economico eguale a quello di tutti gli altri pari grado del Regio esercito e conserveranno i seguenti assegni speciali di cui godono a carico dello Stato nel corpo invalidi e veterani, con le stesse norme vigenti al momento della entrata in vigore del presente decreto:

a) supplemento al soldo giornaliero per i caporali e soldati del corpo invalidi e veterani, stabilito dal n. 91 dello specchio 3° annesso al decreto Luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 733, modificato dal R. decreto 2 luglio 1922, n. 1050;

b) supplemento al soldo giornaliero di L. 0,25 per gli invalidi di qualsiasi grado (sottufficiali e militari di truppa) del corpo invalidi e veterani stabilito dal n. 92 dello specchio 3° annesso al decreto Luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 733, cumulabile, pei caporali e soldati, con quello del numero 91 dello specchio stesso;

c) quota giornaliera di L. 0,05 quando per la specialità del servizio cui i militari del corpo sono destinati, non possano approfittare delle spese fatte in comune pel bucato, barbiere e pulizia personale (art. 905 del regolamento per l'amministrazione e contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari approvato con R. decreto 6 agosto 1911, n. 1413).

Art. 9.

La materia relativa al fondo di proprietà del corpo invalidi e veterani e dei lasciti di cui gode il corpo stesso verrà regolata con decreto Reale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DIAZ — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1924.
Atti del Governo, registro 220, foglio 335. — GRANATA.

REGIO DECRETO 16 dicembre 1923, n. 3087.

Proroga del termine per la trasformazione in Società di tiro a segno nazionale dei Casini di bersaglio esistenti nelle nuove Provincie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduti l'art. 4 della legge 26 settembre 1920, n. 1322, e l'art. 3 della legge 19 dicembre 1920, n. 1778;
Veduta la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Visto il R. decreto 22 luglio 1923, n. 1788;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze e per l'istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il termine stabilito dall'art. 3 del R. decreto 22 luglio 1923, n. 1788, per la trasformazione in Società di tiro a segno nazionale delle Società o Casini di bersaglio esistenti in base alla legislazione austriaca, è prorogato di tre mesi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — A. DIAZ — DE' STEFANI — GENTILE.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1924.
Atti del Governo, registro 220, foglio 315. — GRANATA.

REGIO DECRETO 31 dicembre 1923, n. 3099.

Applicazione delle riduzioni di viaggio previste dalla concessione speciale C al personale delle Ferrovie dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Vista la legge 29 dicembre 1901, n. 562;
Visto il R. decreto 12 luglio 1923, n. 1536;
Visto l'art. 39 della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificata con R. decreto 28 giugno 1912, n. 728;

Udito il Commissario straordinario per le ferrovie dello Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quelli per le finanze e per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La concessione speciale C istituita per gli impiegati dello Stato, è applicabile al personale delle Ferrovie dello Stato e relative famiglie con le modalità che saranno stabilite dal Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Commissario straordinario per le ferrovie dello Stato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CARNAZZA — DE' STEFANI — CORBINO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1924.
Atti del Governo, registro 220, foglio 337. — GRANATA.

REGIO DECRETO 30 dicembre 1923, n. 3104.

Soppressione del posto di assistente presso la cattedra di glottologia nella Regia università di Bologna, ed istituzione di un altro posto di assistente presso la Scuola superiore di architettura in Roma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Veduta la tabella J annessa al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 9 agosto 1910, n. 795;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il posto di assistente presso la cattedra di glottologia nella Regia università di Bologna è soppresso.

Art. 2.

E' istituito un posto di assistente presso la Scuola superiore di architettura in Roma.

Art. 3.

L'assistente ora addetto alla cattedra di glottologia nella Regia università di Bologna cesserà dal servizio dal 16 gennaio 1924, e sarà ammesso a liquidare quanto possa spettargli in base alle disposizioni vigenti sulle pensioni degli impiegati civili.

Art. 4.

Per le modalità dell'assunzione, per la carriera e per il trattamento economico, si applicheranno all'assistente della Scuola superiore di architettura in Roma le disposizioni in vigore per il personale assistente universitario.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GENTILE — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1924.
Atti del Governo, registro 220, foglio 343. — GRANATA.

REGIO DECRETO 30 dicembre 1923, n. 3109.

Trattamento economico al personale avventizio dell'Amministrazione postale e telegrafica licenziato a norma del R. decreto 25 gennaio 1923, n. 153.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione di poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Vista la legge 13 agosto 1921, n. 1080, e i Regi decreti del 28 gennaio 1923, n. 153, del 25 gennaio 1923, n. 87, e del 2 ottobre 1919, n. 1858;

Ritenuto che l'applicazione di tali provvedimenti dà luogo a non giustificata disparità di trattamento economico fra gli avventizi di cui al comma 2 dell'art. 5 del R. decreto 28 gennaio 1923, n. 153, e quelli contemplati al comma 3° dello stesso articolo e decreto;

Inteso il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le poste ed i telegrafi, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Al personale avventizio che nell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi maturò il titolo a sistemazione in ruolo all'entrata in vigore della legge 13 agosto 1921, n. 1080, ed è stato licenziato a norma del R. decreto n. 153 del 28 gennaio 1923, sarà liquidata una indennità pari ad un mese di retribuzione per ciascun anno di servizio o frazione di anno, se tale trattamento risulti più favorevole di quello stabilito dal comma 2° dell'art. 5 del citato R. decreto n. 153 del 28 gennaio 1923.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COLONNA DI CESARÒ — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1924.
Atti del Governo, registro 220, foglio 352. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 13 dicembre 1923, n. 3110.

Istituzione presso i reparti della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, dislocati nelle Colonie, del grado di vice caposquadra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge n. 31 in data 14 gennaio 1923, col quale è istituita la Milizia volontaria per la sicurezza nazionale;

Visto il R. decreto-legge n. 967 in data 15 marzo 1923, col quale si stabiliscono i gradi della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale e le indennità relative;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la guerra, per la marina, per le finanze e per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art 1.

Presso i reparti della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale dislocati nelle Colonie del Regno, è istituito il grado di vice caposquadra, intermedio fra il grado di camicia nera e quello di caposquadra.

In ogni squadra non potrà essere nominato più di un vice caposquadra.

Il vice caposquadra porterà lo stesso distintivo di grado del caposquadra, in panno rosso anzichè in argento.

Art. 2.

Al caposquadra e al vice caposquadra competono, rispettivamente, gli assegni dovuti al sergente maggiore ed al sergente del Regio corpo di truppe coloniali.

Art. 3.

Gli assegni di cui all'articolo precedente decorrono dal giorno dello sbarco delle legioni della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale in Libia e propriamente dal 20 settembre 1923, per quanti abbiano coperto, in dette legioni, il grado di caposquadra, o abbiano esercitato, di fatto, le funzioni di vice caposquadra.

Art. 4.

Il Ministro per l'interno è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — A. DIAZ — T. DI REVEL — DE' STEFANI — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 29 gennaio 1924.
Atti del Governo, registro 220, foglio 353. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 13 dicembre 1923, n. 3111.

Obblighi di servizio militare per gli incorporati nei reparti della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, dislocati nelle colonie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge n. 31 in data 14 gennaio 1923, col quale è istituita la Milizia volontaria per la sicurezza nazionale;

Visto il R. decreto n. 832 in data 8 marzo 1923, col quale sono approvate le norme per la costituzione, la formazione, il funzionamento e le chiamate della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale;

Visto il testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito approvato con R. decreto 24 dicembre 1911, n. 1497, e successive disposizioni;

Visto il testo unico delle leggi sulla leva marittima approvato con R. decreto 16 dicembre 1888, n. 5860, e successive disposizioni;

Visto il R. decreto 28 marzo 1923, n. 645, concernente la costituzione della Regia aeronautica e successive disposizioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'interno, Commissario per la Regia aeronautica e Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la guerra, per la marina e per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli appartenenti alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale sono esenti da qualunque chiamata o richiamo sotto le armi nel Regio esercito o nella Regia marina o nella Regia aeronautica, allorquando si trovino regolarmente incorporati in reparti della Milizia dislocati nelle Colonie del Regno.

Art. 2.

Per coloro i quali devono ancora compiere la ferma di leva, il servizio prestato presso reparti della Milizia dislocati nelle Colonie, deve computarsi, purchè di durata non minore di mesi tre, in isconto della ferma di leva, ordinaria o ridotta.

Per coloro i quali non abbiano più obblighi di ferma, detto servizio, purchè di durata non minore di un mese, costituirà titolo di dispensa dai richiami alle armi per istruzione nel Regio esercito o nella Regia marina o nella Regia aeronautica, che si effettuino e si esauriscano entro un triennio dal giorno in cui il servizio è stato ultimato.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — A. DIAZ — THAON DI REVEL. — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 29 gennaio 1924.
Atti del Governo, registro 220, foglio 354. — GRANATA.

REGIO DECRETO 20 dicembre 1923, n. 3113.
Disposizioni concernenti le scuole elementari nei territori annessi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Nostro Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nei territori annessi in base all'art. 3 della legge 26 settembre 1920, n. 1322, e 2 della legge 19 dicembre 1920, n. 1778, sono pubblicati, con le modificazioni e con le norme di carattere transitorio contenute nei seguenti articoli, le leggi e regolamenti che riguardano l'ordinamento dell'Amministrazione e le spese dello Stato e dei Comuni per il funzionamento della scuola, cessando di avere efficacia le leggi e i regolamenti rimasti finora in vigore, limitatamente alle materie predette.

Art. 2.

E' data facoltà al Ministro per la pubblica istruzione di conservare in servizio fino alla sistemazione dei servizi scolastici secondo i nuovi ordinamenti, e in ogni caso non oltre il 30 giugno 1924, presso i Provveditorati di Trento e di Trieste, in tutto o in parte il personale che era addetto ai cessati uffici scolastici delle predette sedi anteriormente alla costituzione dei Provveditorati regionali.

Art. 3.

L'amministrazione scolastica per tutti i Comuni, eccettuati i capoluoghi di provincia, è affidata al Regio provveditorato.

Art. 4.

Sino al 30 giugno 1924 la gestione dei servizi scolastici continuerà a funzionare con il concorso finanziario degli Enti scolastici locali, territoriali, ed istituzionali attualmente esistenti. Detti Enti contribuiranno alle spese per le scuole pubbliche popolari nella misura risultante dai relativi bilanci dell'anno 1923.
L'Erario dello Stato corrisponderà a titolo di concorso ovvero di anticipazione, salva la regolarizzazione, di cui al R. decreto 22 aprile 1923, n. 993, le somme complementari per il finanziamento dei servizi scolastici.

Art. 5.

Fino all'estensione degli ordinamenti tributari, e in ogni caso non oltre il 1° luglio 1924, continueranno a funzionare quali uffici stralcio, gli Enti scolastici territoriali e istituzionali, ai quali spettava, a norma delle leggi e regolamenti della ex monarchia, l'amministrazione delle scuole.
I Prefetti interessati per ragioni di territorio sono incaricati di provvedere, inteso il provveditore competente, alla nomina di Commissari straordinari con l'incarico di liquidare e di ripartire fra i Comuni, che facevano parte della medesima circoscrizione scolastica amministrativa, il patrimonio immobiliare o mobiliare, e la quota dei crediti e dei debiti in dipendenza dei rapporti preesistenti, così di diritto pubblico come di diritto privato.
A Commissari per la predetta liquidazione e ripartizione saranno preferibilmente nominati i Sottoprefetti, nel cui territorio è compreso il maggior numero di Comuni, tra i quali deve avvenire la liquidazione e la ripartizione degli oneri preesistenti.
Entro il 30 giugno 1924, i Prefetti, nel cui territorio di giurisdizione sono situati i Comuni, di cui sopra, emaneranno i decreti di liquidazione e di ripartizione e iscriveranno d'ufficio nel bilancio di ciascun Comune le somme necessarie per il completo finanziamento delle istituzioni scolastiche esistenti nel Comune all'atto dell'entrata in vigore di questo decreto.
Spetterà inoltre ai predetti Commissari di applicare, nei riguardi degli Enti scolastici istituzionali e territoriali l'articolo 28 del R. decreto 11 gennaio 1923, n. 9.
Le spese per i Commissari liquidatori faranno carico alla gestione di liquidazione degli Enti scolastici suddetti, escluso ogni onere per il bilancio dello Stato.

Art. 6.

Il concorso dello Stato a favore dei Comuni che conservano l'amministrazione delle scuole e il contributo dei Comuni, le cui scuole sono amministrate dal Provveditorato, saranno corrisposti dal 1° luglio 1924.

Art. 7.

Gli Enti che provvedono all'amministrazione delle scuole civiche, hanno diritto al concorso dello Stato nei limiti di quattro decimi della spesa, che devono sostenere per il pagamento degli stipendi ed assegni, dovuti al personale insegnante, in base alle tabelle legali in vigore per i maestri elementari.
Agli effetti del computo della quota di concorso anche i direttori di scuole civiche sono considerati come insegnanti.

Art. 8.

Entro il 1° luglio 1924 il Ministero delle finanze, di concerto col Ministero dell'istruzione, disporrà perchè la direzione generale della Cassa dei depositi e prestiti e degli istituti di previdenza assuma il pagamento delle pensioni in corso a favore dei maestri elementari, loro vedove ed orfani, nonchè la iscrizione di tutti i maestri elementari in servizio già iscritti alle singole analoghe Casse di previdenza delle nuove Provincie annesse.
E' fatta eccezione per i pensionati e gli iscritti alle Casse di previdenza dei Comuni, che hanno Monte pensioni proprio.
Saranno stabilite, di concerto fra il Ministro per l'istruzione pubblica e quello per le finanze, le norme per il rimborso al Monte pensioni, da parte dello Stato, degli oneri derivanti dal disposto del comma precedente e per il ricupero, a favore dello Stato stesso, dei fondi pensione accantonati presso i Comuni per gli insegnanti elementari.

Art. 9.

Dal 1° luglio 1924 i Comuni delle nuove Provincie annesse verseranno annualmente al Monte pensioni l'ammontare dei contributi prescritti dalle leggi del Regno per gl'insegnanti per le scuole di ciascun Comune inscritti al Monte pensioni governativo.

Dal 1° luglio 1924 lo Stato contribuirà con la quota prescritta dalle leggi del Regno al fondo pensioni per i maestri delle nuove Provincie.

Art. 10.

Dal 1° luglio 1924 entrano in vigore nelle nuove Provincie annesse tutte le norme legislative e regolamentari nel Regno in materia di pensioni ai maestri elementari, con le condizioni e modalità che saranno stabilite con Regio decreto da emanarsi dal Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per l'istruzione.

Art. 11.

Fino alla pubblicazione del regolamento per l'esecuzione del presente decreto, e a quanto sia richiesto per l'applicazione di esso, si provvederà con ordinanze del Ministro per la pubblica istruzione aventi valore di norme regolamentari, da emanarsi di concerto con il Ministro per le finanze.

Il presente decreto entra in vigore dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GENTILE — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1924.
Atti del Governo, registro 220, foglio 364. — GRANATA.

REGIO DECRETO 31 dicembre 1923, n. 3118.
Semplificazioni nel provvedimento espropriativo per i lavori di costruzione delle Ferrovie secondarie sicule.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione di poteri conferita al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulla espropriazione per pubblica utilità, modificata dalla legge 18 dicembre 1879, n. 5188;

Visto l'art. 2 della legge 21 luglio 1911, n. 848, col quale si autorizzava la concessione di ferrovie a sezione ridotta nell'interno della Sicilia per la complessiva lunghezza di chilometri 800;

Visti il R. decreto-legge 13 aprile 1919, n. 567, che autorizzava, a cura diretta dello Stato, la costruzione di brevi tronchi delle ferrovie di cui all'art. 2 della legge succitata, e l'altro del 2 ottobre 1919, n. 1838, per il completamento dell'intera costruzione delle dette ferrovie;

Visto il R. decreto 24 novembre 1921, n. 1696, che istituiva un ufficio speciale per la costruzione delle Ferrovie secondarie in Sicilia e consentiva una estenzione per non oltre il 10 % sull'intero sviluppo della rete, previsto dalla legge succitata;

Visto il R. decreto 2 febbraio 1922, n. 198, che stabilisce le modalità relative alla costituzione, alle attribuzioni ed al funzionamento del predetto ufficio;

Visto il R. decreto 29 aprile 1923, n. 1218, che approva e rende esecutorie due convenzioni in data 21 marzo 1923 per la concessione della costruzione delle Ferrovie secondarie in Sicilia;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le stime compilate dall'ufficio speciale per la costruzione delle Ferrovie secondarie in Sicilia, allo scopo di determinare le indennità da offrirsi ai proprietari, ai sensi dell'art. 24 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, per le espropriazioni necessarie alla costruzione delle ferrovie stesse, equivalgono per tutti gli effetti dell'art. 48 della detta legge, alla perizia di cui all'art. 32 della legge in parola, ogni qualvolta siano state redatte in base a stati di consistenza compilati dal detto ufficio, con le modalità dell'art. 176 del testo unico approvato col decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399.

Il Prefetto, riveduti insieme alle relazioni di stima, gli elenchi e piani già pubblicati a norma degli articoli 17 e 18 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, ove non siano state fatte osservazioni ai sensi dell'art. 18, ordina che il piano si esegua ed emana gli altri provvedimenti previsti dall'art. 48 della legge suddetta, la quale per tutto il resto rimane ferma ed invariata.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSSOLINI — CARNAZZA.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1924.
Atti del Governo, registro 220, foglio 372. — GRANATA.

REGIO DECRETO 30 dicembre 1923, n. 3093.
Assimilazione economica del personale dell'Ispettorato industriale delle nuove Provincie.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto l'art. 4 della legge 26 settembre 1920, n. 1322, e l'articolo 3 della legge 19 dicembre 1920, n. 1778;

Visto il R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290;

Visto il R. decreto 18 febbraio 1923, n. 440;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

CAPO I.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 1.

Al personale dell'Ispettorato industriale dei territori annessi all'Italia con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, in servizio al 1° luglio 1920 o

riammessovi successivamente, in quanto lo stesso sia stato assunto sotto il cessato regime e non sia stato comunque allontanato dal servizio, viene esteso, ai fini dell'assimilazione economica rispetto al corrispondente personale del corpo di ispettori dell'industria e del lavoro del Regno, il sistema del ruolo aperto in conformità delle annesse tabelle e delle norme contenute negli articoli seguenti.

Art. 2.

Il collocamento degli impiegati nei nuovi quadri di stipendio ha decorrenza dal 1° luglio 1920, in corrispondenza alla posizione conseguita dai medesimi per effetto delle promozioni e delle nomine intervenute a tutto il 1° ottobre 1921.

Le frazioni di anno risultanti al 1° luglio 1920, sono calcolate come anno intero.

Ai fini del collocamento stesso sono estese le disposizioni dell'art. 40, comma 3°, del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971, concernenti le abbreviazioni di periodo per gli impiegati che in 35 anni complessivi di servizio non raggiungerebbero, con gli aumenti delle scadenze normali, il massimo stipendio fissato nelle unite tabelle per il quadro cui sono assegnati, nonchè quelle dell'art. 5 del R. decreto-legge 7 giugno 1920, n. 739, relative alle abbreviazioni di un anno per ciascuno dei primi cinque periodi a favore degli applicati.

I maggiori emolumenti, dipendenti dal collocamento nei nuovi quadri, decorrono dal 1° luglio 1920, e, nei casi di promozioni e di nomine previste dal comma primo del presente articolo, dal primo del mese successivo alla data dell'avvenuta promozione o nomina.

Art. 3.

Oltre lo stipendio, spetta indistintamente a tutti gli impiegati:

a) l'indennità caro-viveri di cui al decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, ed al R. decreto 3 giugno 1920, n. 737;

b) l'assegno temporaneo mensile per il periodo dal 1° marzo 1921 al 31 marzo 1922, nella misura di cui all'articolo 14, comma 1°, della legge 13 agosto 1921, n. 1080.

Dal 1° aprile 1922, alle tabelle annesse al presente decreto sono sostituite quelle annesse al R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, con le norme stabilite dal decreto stesso, in quanto applicabili ed oltre l'anzidetta indennità caro-viveri, fino a che sarà corrisposta al similare personale del Regno, tenute presenti le modificazioni alla stessa apportate con il R. decreto 5 aprile 1923, n. 853.

Art. 4.

Gli aumenti di stipendio decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie il periodo necessario per gli aumenti stessi.

Ai fini dell'avanzamento nel quadro di classificazione degli stipendi è detratto il tempo non utile per la progressione della carriera, secondo le norme dello stato giuridico in vigore prima del R. decreto 18 febbraio 1923, n. 440.

Capo II.

Collocamento nei quadri di classificazione degli stipendi.

§ 1° — *Impiegati dell'Ispettorato industriale* (*gruppo A*).

Art. 5.

Gli impiegati dell'Ispettorato industriale appartenenti al gruppo *A*, sono collocati nei quadri di classificazione degli stipendi stabiliti per il personale del corpo degli ispettori dell'industria e del lavoro, con le norme seguenti:

I commissari industriali della IX, gli ispettori della VIII e della VII classe di rango sono collocati nel quadro di classificazione degli stipendi stabilito per gli ispettori (tabella n. 1) e, precisamente, quelli della IX all'inizio dell'8°, quelli della VIII all'inizio del 16° e quelli della VII all'inizio del 20° anno, tutti con l'aggiunta di tanti anni quanti sono quelli di anzianità nella rispettiva classe di rango o nel godimento dei relativi emolumenti.

Gli ispettori industriali di 1ª classe della VII classe di rango che stanno a capo di un distretto industriale e gli ispettori superiori della VI classe di rango sono collocati nel quadro di classificazione degli stipendi stabilito per gli ispettori capi circolo (tabella n. 2) e precisamente quelli della VII all'inizio del 4° e quelli della VI all'inizio del 12° anno, coll'aggiunta di tanti anni quanti sono quelli di anzianità nella rispettiva classe di rango o nel godimento dei relativi emolumenti.

§ 2° — *Personale di cancelleria* (*gruppo B*).

Art. 6.

Gli assistenti di cancelleria sono collocati nel quadro di classificazione degli stipendi stabilito per gli ufficiali d'ordine (tabella n. 3) in base alla complessiva anzianità di servizio.

Capo III.

Disposizioni varie.

Art. 7.

L'impiegato che sia provvisto di un trattamento economico complessivo superiore a quello che gli spetterebbe per effetto della presente assimilazione conserva la differenza come assegno personale da assorbirsi nei successivi aumenti.

Se all'impiegato deve essere applicato, perchè più vantaggioso, il trattamento complessivo risultante dalla presente assimilazione, tale trattamento dev'essergli corrisposto nei limiti della somma effettivamente percepita, al netto di qualsiasi ritenuta, da un impiegato delle altre Provincie del Regno, avente uguale collocamento nei quadri ed uguale stato di famiglia.

Art. 8.

All'impiegato che per effetto dell'inquadramento venisse a conseguire un trattamento inferiore a quello che avrebbe ottenuto in base alla complessiva anzianità di servizio se fosse stato collocato nel quadro del grado inferiore, è corrisposta la differenza come assegno personale soggetto ad assorbimento negli aumenti successivi.

Art. 9.

Gli impiegati che siano provvisti di pensione a carico dello Stato non possono cumulare la pensione stessa con gli emolumenti inerenti al posto attualmente ricoperto, salvo i casi ed i limiti previsti dall'art. 10 della legge 19 luglio 1862, n. 722, modificato con l'art. 1 del decreto Luogotenenziale 27 aprile 1919, n. 899.

Art. 10.

Il conferimento degli stipendi dipendenti dall'assimilazione non ha per effetto la liquidazione delle eventuali differenze della indennità di missione o competenze analoghe

spettanti al personale fino alla data di pubblicazione del presente decreto.

Da detta data alle accennate indennità e competenze sono sostituite le indennità di missione, di percorrenza e di pernottamento corrisposte ai funzionari del corpo di ispettori dell'industria e del lavoro del Regno. Vengono, altresì, estese le disposizioni concernenti l'attribuzione dell'indennità annua di carica di cui all'art. 19 del regolamento dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro, approvato con R. decreto 27 aprile 1913, n. 431.

Art. 11.

Le disposizioni del presente decreto non sono applicabili al personale di qualsiasi categoria assunto dall'autorità italiana dopo l'armistizio di Villa Giusti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CORBINO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1924.
Atti del Governo, registro 220, foglio 325. — GRANATA.

Tabelle degli stipendi per il personale dell'Ispettorato industriale delle nuove Provincie.

TABELLA n. 1.

ISPETTORI.

Stipendio iniziale L. 5600.

Aumento di L. 800 dopo 2 anni L. 6400 al compimento del 2° anno.
Aumento di L. 800 dopo 2 anni L. 7200 al compimento del 4° anno.
Aumento di L. 600 dopo 4 anni L. 7800 al compimento dell'8° anno.
Aumento di L. 600 dopo 4 anni L. 8400 al compimento del 12° anno.
Aumento di L. 600 dopo 4 anni L. 9000 al compimento del 16° anno.
Aumento di L. 800 dopo 4 anni L. 9800 al compimento del 20° anno.
Aumento di L. 850 dopo 4 anni L. 10,650 al compimento del 24° anno.
Aumento di L. 850 dopo 4 anni L. 11,500 al compimento del 28° anno.

TABELLA n. 2.

ISPETTORI CAPI CIRCOLO.

Stipendio iniziale L. 9500.

Aumento di L. 1000 dopo 4 anni L. 10,500 al compimento del 4° anno.
Aumento di L. 1000 dopo 4 anni L. 11,500 al compimento dell'8° anno.
Aumento di L. 1000 dopo 4 anni L. 12,500 al compimento del 12° anno
Aumento di L. 500 dopo 3 anni L. 13,000 al compimento del 15° anno.

TABELLA n. 3.

UFFICIALI D'ORDINE.

Stipendio iniziale L. 3000.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni L. 3300 al compimento del 4° anno.
Aumento di L. 300 dopo 4 anni L. 3600 al compimento dell'8° anno
Aumento di L. 300 dopo 4 anni L. 3900 al compimento del 12° anno.
Aumento di L. 300 dopo 4 anni L. 4200 al compimento del 16° anno.
Aumento di L. 300 dopo 4 anni L. 4500 al compimento del 20° anno.
Aumento di L. 300 dopo 4 anni L. 4800 al compimento del 24° anno.
Aumento di L. 300 dopo 4 anni L. 5100 al compimento del 28° anno
Aumento di L. 400 dopo 4 anni L. 5500 al compimento del 32° anno

Visto, d'ordine di Sua Maestà il
Il Ministro per l'economia nazionale
CORBINO.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 27 dicembre 1923, n. 3121.

Aggregazione al comune di Lecco di quelli contermini di Castello Sopra Lecco, Rancio di Lecco, Laorca, San Giovanni alla Castagna, Acquate, Germanedo, nonchè di parte del territorio del comune di Maggianico.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 27 dicembre 1923, sul decreto riguardante l'aggregazione al comune di Lecco di quelli contermini di Castello Sopra Lecco, Rancio di Lecco, Laorca, San Giovanni alla Castagna, Acquate, Germanedo, nonchè di parte del territorio del comune di Maggianico.

MAESTÀ,

Il comune di Lecco, per il notevole incremento delle sue attività industriali e commerciali e per il conseguente considerevole aumento della popolazione, ha raggiunto tale sviluppo edilizio da non avere più disponibilità di aree fabbricabili nel suo territorio; fuori di questo hanno già dovuto trovar posto importanti stabilimenti pubblici, quali la stazione ferroviaria ed il cimitero, e dovrebbero costruirsi il macello, le case popolari, il nuovo cimitero.

Nella zona immediatamente contigua al centro urbano, si sono gradualmente sviluppati i contermini comuni di Castello Sopra Lecco, Rancio di Lecco, Laorca, San Giovanni alla Castagna, Acquate e Germanedo, i quali demograficamente e topograficamente sono ormai uniti a Lecco.

In tali condizioni, sia per dare alla città il più ampio territorio indispensabile alla sua continua espansione, sia per la necessità di riunire sotto un'unica direzione gli uffici ed i servizi pubblici dei singoli Comuni al fine di promuoverne un più rapido ed organico sviluppo in relazione alle esigenze della vita locale, eliminando gli inevitabili contrasti fra l'attività delle diverse Amministrazioni, appare manifesta l'opportunità della fusione dei Comuni medesimi, i quali, del resto, già costituivano in passato un'unica comunità smembrata dall'Austria, quando venne in possesso del Lombardo-Veneto.

Le stesse ragioni consigliano altresì di aggregare a Lecco parte del territorio comunale di Maggianico comprendente la frazione di Belledo con le località di Gaggianico e Sant'Ambrogio, che, per la immediata vicinanza ai confini della città, rientrano totalmente nella sua sfera di azione.

A siffatte modificazioni di circoscrizione provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre alla Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione di poteri conferita al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Veduta la legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al comune di Lecco sono aggregati la parte del territorio del comune di Maggianico descritta nell'articolo seguente, nonchè i comuni di Castello Sopra Lecco, Rancio di Lecco, Laorca, San Giovanni alla Castagna, Acquate e Germanedo.

Art. 2.

La porzione del territorio comunale di Maggianico, che viene aggregata al comune di Lecco, ai termini dell'articolo precedente, è delimitata, come risulta dalla pianta catastale annessa al presente decreto e vidimata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, dalla linea che, partendo dal saliente verso il Pizzo (q. 1236) dell'attuale confine fra i comuni di

Maggianico e di Acquate appena a sud del mappale 1741, comprende questo ed i mappali nn. 1739, 1738, 1045, 1724, 1723, 1622, 1623, 1625, 1628, 1643, attraversa la strada comunale detta Vajolo presso la diramazione della strada consorziale di Ajana, segue l'asse di questa fino a raggiungere e comprendere il mappale n. 1236, contorna questo e quelli contigui n. 1237 e successivi comprendendo anche i mappali nn. 1244 e 1229 fino a raggiungere la strada comunale del Quarin al confine meridionale del mappale n. 1205; indi segue detta strada e la comunale per Belledo fino alla diramazione di quella comunale del Chioso, poi l'asse di questa ultima fino a raggiungere la strada provinciale Lecco-Bergamo, e di qui per breve tratto l'asse di detta provinciale, volgendo successivamente verso ponente per contornare e comprendere i mappali nn. 149 e 146; segue infine l'asse della strada consorziale di Sant'Ambrogio attraversante la ferrovia Lecco-Bergamo e continua fino al lago ove termina a mezzogiorno del mappale n. 212.

Art. 3.

Entro il termine prefisso nell'art. 4 per l'entrata in vigore del presente decreto, le Amministrazioni dei Comuni indicati nell'art. 1 stabiliranno d'accordo le condizioni dell'unione ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale.

Entro lo stesso termine sarà provveduto al regolamento dei rapporti fra i comuni di Lecco e di Maggianico in dipendenza dell'aggregazione al primo del tratto di territorio indicato nell'articolo precedente. Per i suindicati adempimenti sono conferiti i poteri dei Consigli comunali ai Commissari che siano stati incaricati dell'amministrazione di detti Comuni.

In difetto di tali deliberazioni od in caso di dissenso, si provvederà con decreto del Ministro per l'interno, sentiti la Giunta provinciale amministrativa ed il Consiglio di Stato.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore un mese dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1924.
Atti del Governo, registro 220, foglio 383. — GRANATA.

NOTA. — Nell'originale è inserita una pianta catastale del territorio descritto nell'art. 2.

REGIO DECRETO 30 dicembre 1923.
Organizzazione del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 6 settembre 1923, n. 2125, con cui si provvede alla ripartizione dei servizi del Ministero dell'economia nazionale;

Visto il R. decreto 2 dicembre 1923, n. 2700, che reca provvedimenti per i corpi consultivi dei cessati Ministeri dell'agricoltura, dell'industria e il commercio, del lavoro e la previdenza sociale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale è presieduto dal Ministro od in sua vece dal Sottosegretario di Stato ed è composto di quindici membri da nominarsi con decreto Reale su proposta del Ministro per l'economia nazionale.

Esso sarà diviso in tre sezioni:

1ª *Sezione per l'istruzione e sperimentazione agraria forestale e veterinaria.* — Composta di cinque membri, di cui tre scelti tra i professori stabili degli istituti superiori di istruzione agraria, forestale o veterinaria o di stazioni di prova agrarie, e speciali; e due tra persone di alti meriti scientifici o particolarmente competenti nelle questioni relative all'ordinamento dell'istruzione e sperimentazione agraria, forestale e veterinaria.

2ª *Sezione per l'istruzione economica e commerciale.* — Composta di cinque membri di cui tre scelti fra i professori stabili delle scuole superiori di scienze economiche e commerciali, e due tra persone di alti meriti scientifici o particolarmente competenti nelle questioni relative all'ordinamento dell'istruzione economica e commerciale.

3ª *Sezione per l'istruzione industriale.* — Composta di cinque membri, di cui tre scelti fra i professori stabili di istituti superiori di istruzione tecnica o fra i direttori e insegnanti stabili di Regi istituti industriali o di stazioni sperimentali per l'industria, e due fra persone di alti meriti scientifici o particolarmente competenti nelle questioni relative all'ordinamento dell'istruzione industriale.

Appartengono di diritto al Consiglio:

a) per la prima sezione: il direttore generale dell'agricoltura; il direttore generale delle foreste; il capo della divisione insegnamento agrario e veterinario;

b) per la seconda sezione: il direttore generale del commercio; il capo della divisione insegnamento commerciale;

c) per la terza sezione: l'ispettore generale preposto all'Ispettorato dell'insegnamento industriale.

In seno a ciascuna sezione verrà nominato con decreto Reale un vice presidente che presiederà la sezione in assenza del Ministro e del Sottosegretario di Stato e che rimarrà in ufficio quattro anni.

I membri del Consiglio restano in ufficio quattro anni, ma dopo il primo biennio sei di essi, e cioè due per ciascuna sezione, scadranno per sorteggio. Il Ministro ha facoltà di chiamare volta per volta a far parte del Consiglio come membri aggregati e con voto consultivo, persone estranee al Consiglio stesso, quando lo stimi opportuno per la trattazione di argomenti speciali.

Art. 2.

Presso il Consiglio è istituito un Comitato amministrativo, avente competenza in tema di provvedimenti disciplinari a carico del personale appartenente alle scuole ed istituti indicati nel presente articolo ed a carico del personale non insegnante degli istituti di istruzione superiore.

Allo stesso Comitato è pure attribuita competenza in materia di dispense dal servizio dei direttori e insegnanti di scuole medie agrarie, commerciali e industriali e del personale delle stazioni sperimentali per le industrie, riconosciuti

non più idonei; in materia di ricorsi dei suddetti insegnanti e personale contro trasferimenti per ragioni di servizio; come pure in materia di concessione di un terzo anno di prova ad insegnanti di scuole medie industriali e commerciali.

Il Comitato amministrativo è presieduto dal Sottosegretario di Stato ed è composto:

1° di tre membri scelti fra i componenti del Consiglio; ciascuna delle tre sezioni ne designerà uno;

2° di due membri scelti dal Ministro a rappresentare il personale di ruolo insegnante e direttivo, per ciascuna delle seguenti categorie di istituti;

a) Istituti superiori agrari e di medicina veterinaria, limitatamente al personale non insegnante;

b) Istituti superiori di scienze economiche e commerciali, limitatamente al personale non insegnante;

c) Scuole medie di agricoltura;

d) Scuole medie di commercio;

e) Scuole di insegnamento industriale;

f) Stazioni sperimentali per l'industria;

g) Cattedre ambulanti di agricoltura.

Appartengono di diritto al Comitato, ma vi avranno voto consultivo, il direttore generale o l'ispettore generale nonchè il capo della divisione per le questioni relative al personale degli istituti dipendenti.

I membri del Comitato, di cui ai nn. 1 e 2, durano in carica due anni e non potranno essere riconfermati per almeno un biennio.

Alle adunanze del Comitato prenderanno parte, fra i rappresentanti indicati al n. 2, solo quelli della categoria di personale cui la materia da trattare si riferisce.

Art. 3.

Le funzioni di segretario del Consiglio sono disimpegnate dal direttore capo di divisione meno anziano fra quelli che fanno parte di diritto del Consiglio stesso.

Le funzioni di segretario di ciascuna sezione come pure del Comitato di cui all'art. 2, sono disimpegnate da un funzionario del servizio competente, designato dal capo del servizio stesso.

Art. 4.

Tanto il Consiglio superiore a sezioni riunite, quanto le singole sezioni di esso, sono convocati ogni qualvolta sia ritenuto opportuno dal Ministro. Essi si pronunciano sulle questioni di carattere generale relative all'istruzione agraria, veterinaria, forestale, industriale ed economico-commerciale, e rispettivamente su tutte le altre questioni di indole particolare che interessino ciascuna sezione e siano sottoposte al loro esame.

Art. 5.

La sezione 1ª, *Istruzione e sperimentazione agraria, forestale e veterinaria*, dovrà essere interpellata sui seguenti argomenti:

1° Sui provvedimenti disciplinari a carico del personale insegnante e direttivo dei Regi istituti superiori agrari e forestali, di quelli di medicina veterinaria e delle Regie stazioni di prova agrarie e speciali. Quando un giudizio disciplinare di tal sorta debba aver luogo, alla sezione saranno aggiunti due professori designati dall'istituto cui appartiene l'incolpato, i quali avranno voto deliberativo;

2° Sulla proposta di collocamento a riposo del personale insegnante e direttivo degli istituti sopra elencati che, a causa di malattia e di età, non si trovi più in stato di continuare nelle sue funzioni;

3° Sulla regolarità degli atti dei concorsi a cattedre dei Regi istituti superiori agrari e forestali e di medicina veterinaria e all'ufficio di direttore delle Regie stazioni di prova agrarie e speciali, seguendo la procedura che sarà determinata con decreto Ministeriale per l'applicazione del presente decreto;

4° Sulla regolarità degli atti relativi alla promozione al grado di stabile dei professori non stabili dei Regi istituti superiori agrari e forestali e di quelli di medicina veterinaria, nonchè sulla promovibilità ad ordinari dei direttori straordinari delle Regie stazioni di prova agrarie e speciali e sulla regolarità degli atti delle Commissioni le quali abbiano giudicato tale promovibilità;

5° Sulla assunzione definitiva in servizio dei vice-direttori e degli assistenti delle Regie stazioni di prova agrarie e speciali;

6° Sul trasferimento nei Regi istituti superiori agrari e forestali e in quelli di medicina veterinaria, di professori provenienti da altri istituti superiori dipendenti dal Ministero dell'economia nazionale o da altri Ministeri;

7° Sul trasferimento dei professori dei Regi istituti superiori agrari e forestali e di quelli di medicina veterinaria ad altra cattedra dello stesso istituto;

8° Sulla istituzione presso Regie università o istituti superiori dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione di facoltà o corsi aventi gli stessi scopi o scopi analoghi a quelli che si propongono i Regi istituti superiori agrari e forestali e di medicina veterinaria dipendenti dal Ministero dell'economia nazionale;

9° Sulla istituzione di nuovi corsi di insegnamento al di fuori dei fondamentali e sulla istituzione di corsi di specializzazione e integrazione presso i predetti istituti;

10° Sulle domande per il conseguimento della libera docenza negli istituti superiori agrari e forestali e di medicina veterinaria;

11° Sulla istituzione di borse di studio;

12° Sulla regolarità dei concorsi a posti di direttore o di insegnante di ruolo nelle Regie scuole agrarie medie, quando sia contestata da parte degli interessati o dell'ufficio; e dei concorsi al posto di direttore delle scuole stesse;

13° Sul pareggiamento di scuole agrarie alle Regie scuole agrarie medie.

Art. 6.

La sezione 2ª, *Insegnamento economico e commerciale*, dovrà essere interpellata sui seguenti argomenti:

1° Sui provvedimenti disciplinari a carico del personale insegnante e direttivo dei Regi istituti superiori commerciali: quando un giudizio disciplinare di tal sorta debba aver luogo, alla sezione saranno aggiunti due professori designati dall'istituto cui appartiene l'incolpato, i quali vi avranno voto deliberativo;

2° Sulla proposta di collocamento a riposo del personale insegnante e direttivo dei Regi istituti superiori di scienze economiche e commerciali che a causa di malattia o di età non si trovi più in stato di continuare nelle sue funzioni;

3° Sulla regolarità degli atti dei concorsi a cattedre nei Regi istituti superiori di scienze economiche e commerciali seguendo la procedura che sarà determinata con decreto ministeriale per la applicazione del presente decreto;

4° Sulla regolarità degli atti relativi alla promozione al grado di stabile dei professori non stabili nei Regi istituti superiori di scienze economiche e commerciali;

5° Sul trasferimento nei Regi istituti superiori di scienze economiche e commerciali di professori provenienti da altri istituti superiori dipendenti dal Ministero dell'economia nazionale o da altri Ministeri;

6° Sul trasferimento dei professori dei Regi istituti superiori di scienze economiche e commerciali ad altra cattedra di materia affine a quella insegnata;

7° Sulla istituzione presso Regie università o istituti superiori dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione, di facoltà o corsi aventi gli stessi scopi o scopi analoghi a quelli che si propongono i Regi istituti di scienze economiche e commerciali;

8° Sulla istituzione presso gli istituti superiori di scienze economiche e commerciali di nuovi corsi di insegnamento al di fuori dei fondamentali e sulla istituzione di corsi di specializzazione e integrazione;

9° Sulla separazione di cattedre di materie fondamentali presso istituti superiori di scienze economiche e commerciali comprendenti insegnamenti distinti;

10° Sulla sostituzione di una lingua moderna ad una delle quattro obbligatorie;

11° Sulla soppressione di istituti superiori di scienze economiche e commerciali e di scuole medie commerciali;

12° Sulla nomina senza concorso del direttore delle Regie scuole medie commerciali;

13° Sulla istituzione di borse di studio;

14° Sul pareggiamento di scuole commerciali libere alle Regie scuole commerciali di pari grado;

15° Sul ricorso contro il divieto posto dal Prefetto alla apertura di una scuola libera e contro l'ordine di chiusura emanato dal Prefetto di una scuola libera esistente.

Art. 7.

La sezione 3ª, *Insegnamento industriale*, dovrà essere interpellata sui seguenti argomenti:

1° Sulla istituzione, trasformazione o soppressione di Regie scuole industriali;

2° Sulla determinazione di sussidi o di contributi ministeriali per il mantenimento di scuole o corsi istituiti da Enti pubblici o privati;

3° Sulla nomina senza concorso del personale direttivo e insegnante delle Regie scuole e delle Regie stazioni;

4° Sull'ammissione agli esami di abilitazione dei licenziati da scuole ed istituti industriali e mantenuti da Enti o da privati;

5° Sulla istituzione di borse di studio;

6° Sullo scioglimento dei Consigli di amministrazione, di Regie scuole e Regie stazioni sperimentali per l'industria;

7° Sulla revoca di conferma di incaricati a tempo indeterminato;

8° Sul trasferimento di insegnanti a scuole non aventi l'identico carattere o a cattedre affini;

9° Sui titoli per ammissione ai concorsi;

10° Sulla scelta dei Commissari per concorsi di direttori di stazioni sperimentali per l'industria;

11° Sugli atti di concorsi relativi alla nomina di direttori di stazioni sperimentali per l'industria;

12° Sulla equipollenza di titoli di studio rilasciati da scuole straniere per l'ammissione di alunni alle scuole;

13° Sui reclami contro il divieto di apertura e sulla chiusura di scuole libere;

14° Sul pareggiamento di scuole di avviamento e di scuole professionali femminili libere.

Art. 8.

Apposito regolamento, approvato con decreto Ministeriale, determinerà le norme per il funzionamento del Consiglio, delle sue sezioni e del Comitato amministrativo.

Art. 9.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

CORBINO.

RELAZIONI e REGI DECRETI:

Scioglimento dei Consigli comunali di Villa San Giuseppe (Reggio Calabria), di Montalto Ligure (Imperia), di Furnari (Messina) e di Caccia (Trieste).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 29 novembre 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Villa San Giuseppe, in provincia di Reggio Calabria.

MAESTÀ,

Un'inchiesta recentemente eseguita, in seguito a reclamo, sul funzionamento dell'amministrazione comunale di Villa San Giuseppe, ha posto in luce l'anormale gestione di quella civica azienda.

L'ufficio comunale trovasi in deplorevole disordine; le scritture ed i servizi contabili sono deficienti; è stata constantemente trascurata la esecuzione delle prescritte verifiche di cassa; i registri delle deliberazioni sono tenuti irregolarmente; taluni amministratori hanno preso parte a deliberazioni nelle quali avevano diretto e personale interesse.

Il funzionamento dei pubblici servizi è deficientissimo; pessima la viabilità, in abbandono la pubblica illuminazione; trascurata la pulizia e la nettezza urbana; situata in locali antigienici e prive di arredamento le scuole; in deplorevoli condizioni il cimitero

Le deduzioni fornite dall'Amministrazione in seguito alla contestazione degli addebiti non sono soddisfacenti E poichè il disordine della civica azienda ha causato nella popolazione un vivissimo malcontento che ha ormai raggiunto tale intensità da far temere gravi turbamenti della pubblica quiete, anche ragioni l'ordine pubblico oltre che la necessità di un radicale riordinamento dei servizi, rendono indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario.

A ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Villa San Giuseppe, in provincia di Reggio Calabria, è sciolto.

Art. 2.

Il signor avv. Attilio Panetta è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti anche i poteri del Consiglio comunale a norma dell'art. 1, n. 9, delle disposizioni preliminari del citato testo unico 19 agosto 1917, n. 1399.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 21 ottobre 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Montalto Ligure, in provincia di Imperia.

SIRE,

Un'inchiesta recentemente eseguita ha accertate numerose irregolarità nel funzionamento dell'amministrazione comunale di Montalto Ligure

L'ufficio comunale è in disordine. Le condizioni della finanza comunale, già difficili per sè, sono peggiorate a causa dell'insincerità dei bilanci degli ultimi esercizi. Inoltre è stata trascurata la riscossione di crediti. La compilazione e la revisione dei consuntivi è in grave arretrato.

I pubblici servizi sono negletti, specie la nettezza urbana e la manutenzione stradale; sono state consentite o tollerate abusive occupazioni di reliquati stradali.

In occasione dei lavori, eseguiti in economia senza la prescritta autorizzazione, con deficiente controllo tecnico, sono state commesse gravi irregolarità che hanno impedito il finanziamento da parte della Cassa depositi e prestiti. E' risultato infine che amministratori hanno preso indebito interesse al compimento dei lavori.

Numerose, importanti pratiche restano insolute per l'inattività dell'Amministrazione.

Contestati gli addebiti, le deduzioni dell'Amministrazione sono tali da confermare sostanzialmente la sussistenza delle irregolarità accertate.

D'altra parte non si sono dati seri affidamenti per una migliore gestione avvenire della civica azienda.

Ad evitare che le sorti dell'Ente possano essere più gravemente compromesse, appare necessario, giusta quanto ha ritenuto anche il Consiglio di Stato nella seduta 3 corrente, procedere allo scioglimento del Consiglio comunale ed alla conseguente nomina del Regio commissario.

A ciò provvede l'unito schema di decreto che mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Montalto Ligure, in provincia di Imperia, è sciolto.

Art. 2.

Il signor prof. Vittorio Calestani è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Racconigi, addì 21 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 29 novembre 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Furnari, in provincia di Messina.

MAESTÀ,

Un'inchiesta recentemente eseguita sul funzionamento dell'Amministrazione comunale di Furnari ha accertato una manifesta e generale disorganizzazione dei servizi dipendenti da quella civica azienda, ridotta in tali condizioni da indurre gli stessi amministratori a rassegnare le dimissioni, prima ancora che venissero contestate le risultanze dell'inchiesta e dopo aver riconosciuto, nell'ultima riunione consigliare, che il disordine dei servizi era tale da rendere necessario, per la loro sistemazione, un congruo periodo di gestione straordinaria.

In tale situazione, mentre si è già dovuto provvedere ad assicurare la continuità dei servizi a mezzo di un Commissario prefettizio, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario, ed a ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre alla Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 della legge comunale e provinciale approvati con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con R. decreto 19 luglio 1917, n. 1399;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Furnari, in provincia di Messina, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Orazio Bonanno è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale, a norma dell'art. 1, n. 9, del citato testo unico 19 agosto 1917, n. 1399.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 15 novembre 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Caccia, in provincia di Trieste.

SIRE,

L'amministrazione comunale di Caccia per l'assoluta inattività dei suoi componenti incapaci di svolgere un programma di riorganizzazione dell'Ente, che è stato costituito di recente, non funziona affatto.

Manca un ufficio comunale, non sono stati impiantati i prescritti registri amministrativi e contabili. Tutti i servizi pubblici, salvo quello di manutenzone stradale, o sono abbandonati o addirittura inesistenti.

D'altra parte gli amministratori in carica assumono atteggiamenti politici che rendono incompatibile la loro ulteriore permanenza in carica.

In tale situazione che compromette seriamente gli interessi dell'Ente, e può dar luogo a grave turbamento dell'ordine pubblico, si ravvisa la necessità di addivenire allo scioglimento di quel Consiglio comunale.

Al che provvede lo schema di decreto che mi onoro di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il R. decreto 11 gennaio 1923, n. 9;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Caccia, in provincia di Trieste, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Carlucci Vincenzo è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 15 novembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

RELAZIONI e REGI DECRETI:

Proroga di poteri dei Commissari straordinari di Cetraro, Cardinale, Limido Comasco, Bergamasco, San Marzano sul Sarno, Lucera e Varazze.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 13 gennaio 1924, sul decreto che proroga i poteri dei Commissari straordinari di Cetraro (Cosenza), Cardinale (Catanzaro), Limido Comasco (Como) e Bergamasco (Alessandria).

SIRE,

Mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri dei Regi commissari dei comuni di Cetraro (Cosenza), Cardinale (Catanzaro), Limido Comasco (Como) e Bergamasco (Alessandria), per dar modo agli amministratori di completare la sistemazione della finanza e dei pubblici servizi, e non ravvisandosi, d'altronde, conveniente, attesa la situazione dei partiti locali, di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduti i Nostri precedenti decreti in data 27 agosto, 2 e 24 settembre 1923, con cui vennero sciolti i Consigli comunali di Cetraro (Cosenza), Cardinale (Catanzaro), Limido Comasco (Como) e Bergamasco (Alessandria);

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione dei Consigli comunali di Cetraro, Cardinale, Limido Comasco e Bergamasco è prorogato di tre mesi.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 13 gennaio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 10 gennaio 1924, sul decreto che proroga i poteri dei Commissari straordinari di San Marzano sul Sarno (Salerno), Lucera (Foggia) e Varazze (Genova).

SIRE,

Mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri dei Regi commissari dei comuni di San Marzano sul Sarno (Salerno), Lucera (Foggia), e Varazze (Genova), per dar modo agli amministratori di completare la sistemazione della finanza e dei pubblici servizi, e non ravvisandosi d'altronde, conveniente, attesa la situazione dei partiti locali, di indire subito le elezioni per la ricostituzione delle normali rappresentanze.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduti i Nostri precedenti decreti in data 2, 15 e 24 settembre 1923, con cui vennero sciolti i Consigli comunali di San Marzano sul Sarno (Palermo), Lucera (Foggia) e Varazze (Genova);

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione dei Consigli comunali di S. Marzano sul Sarno, Lucera e Varazze è prorogato di tre mesi.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 10 gennaio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1924.
Proroga delle gestioni daziarie governative dei comuni di Roma, Napoli e Palermo.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 24 settembre 1923, n. 2030, relativo al nuovo ordinamento dei dazi interni di consumo;
Visto il R. decreto 16 dicembre 1923, n. 2720, che proroga l'attuazione del detto nuovo ordinamento al 1° febbraio 1924;
Visto l'art. 5 del suindicato R. decreto 24 settembre 1923, n. 2030, che stabilisce la cessazione delle gestioni daziarie governative in Roma, Napoli, Palermo e Venezia e il loro trapasso ai rispettivi Comuni, salva la facoltà al Ministero delle finanze di concedere, su domanda di Comuni interessati, la proroga di tali gestioni governative nei sensi e limiti di cui allo stesso articolo;
Viste le domande prodotte dai comuni di Roma, Napoli e Palermo per ottenere la cennata proroga per l'anno 1924;

Decreta:

Art. 1.

Le gestioni daziarie governative nei comuni di Roma, Napoli e Palermo sono prorogate sino al 31 dicembre 1924 e sono tenute dallo Stato nell'interesse e per conto dei Comuni suindicati, sotto l'osservanza delle norme di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

La riscossione dei dazi interni di consumo deve effettuarsi secondo le disposizioni dell'allegato A al R. decreto 24 settembre 1923, n. 2030, e del relativo regolamento generale di prossima emanazione. Restano nondimeno ferme, in quanto compatibili con le predette disposizioni e con quelle del presente decreto, le norme degli articoli 256 e seguenti del precedente regolamento daziario approvato con R. decreto 17 giugno 1909, n. 455, concernente la riscossione diretta dei dazi di consumo da parte dello Stato e le relative contabilità, nonchè le istruzioni speciali di servizio attualmente vigenti per le singole gestioni suindicate.
Il personale civile addetto alle gestioni medesime conserva durante tutto il periodo della proroga la sua qualità di personale governativo ad ogni effetto di legge.

Art. 3.

Ai Comuni predetti è corrisposto l'effettivo provento delle riscossioni daziarie, al netto di tutte le spese di gestione e delle quote eventualmente cedute a terzi.
All'uopo le somme introitate a tale titolo dalle rispettive Amministrazioni daziarie governative, depurate dalla corrispondente quota dell'ammontare delle spese suaccennate, da stabilirsi preventivamente ed in via presuntiva dal Ministero delle finanze, sono dalle stesse Amministrazioni daziarie versate ogni 5 giorni alla cassa del Comune, ritirandone ricevuta da allegarsi alla contabilità degli introiti daziari. Per le somme cedute dal Comune a terzi le Amministrazioni daziarie governative, in luogo del corrispondente versamento in contanti, consegnano alla cassa comunale le ricevute rilasciate dai singoli cessionari a seguito dei pagamenti loro fatti in base alle disposizioni di volta in volta ad esse date dal Ministero delle finanze.

Le quote del presunto importo delle spese di gestione sono invece versate al 15 ed all'ultimo giorno di ogni mese alla sezione di Regia tesoreria provinciale con imputazione ad apposito capitolo del bilancio dell'entrata.

Art. 4.

Al 30 giugno 1924 ed al 31 dicembre successivo il Ministero delle finanze procederà al conguaglio e regolamento dei conti di dare ed avere fra lo Stato ed il Comune. Nel conguaglio al 31 dicembre 1924 saranno pure regolate le spese per la vigilanza della cinta daziaria durante l'intero periodo della proroga, nei sensi previsti dall'art. 3 del R. decreto 16 dicembre 1923, n. 2720.

Art. 5.

Il presente decreto avrà effetto dal 1° febbraio 1924, sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 gennaio 1924.

Il Ministro: DE' STEFANI.

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1924.
Conservazione del nuovo catasto nel distretto d'agenzia di Santa Maria Capua Vetere, provincia di Caserta.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Viste le leggi 1° marzo 1886, n. 3682, e 21 gennaio 1897, n. 23, che ordinano la formazione del nuovo catasto;
Visto il regolamento per l'esecuzione delle leggi suddette, approvato col R. decreto 26 gennaio 1905, n. 65;
Vista la legge 7 luglio 1901, n. 321, per l'attivazione del nuovo catasto e per la esecuzione delle relative volture catastali;
Visto l'art. 141 del regolamento 26 gennaio 1902, n. 76, per la conservazione del nuovo catasto;
Visto l'art. 4 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 2089, che permette l'attivazione del nuovo catasto per distretto d'agenzia, nella Provincie nelle quali le tariffe siano già definitive;
Ritenuta l'opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto nel distretto d'agenzia di Santa Maria Capua Vetere, della provincia di Caserta;

Decreta:

L'attivazione del nuovo catasto, formato in esecuzione delle leggi 1° marzo 1886, n. 3682, e 21 gennaio 1897, n. 23, avrà effetto, per i Comuni compresi nel distretto dell'agenzia di Santa Maria Capua Vetere, dal giorno 1° marzo 1924, e da tale data cesserà per i Comuni stessi la conservazione del catasto preesistente.
Il direttore generale del catasto e dei servizi tecnici di finanza e quello delle imposte dirette, sono incaricati della esecuzione del presente decreto che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 gennaio 1924.

Il Ministro: DE' STEFANI.

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1924.
Riduzione dei saggi d'interesse dei buoni del Tesoro ordinari.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto il decreto Luogotenenziale 18 maggio 1916, n. 568;
Veduto il decreto Ministeriale 29 aprile 1922, che modifica il precedente decreto Ministeriale 4 aprile 1922, per quanto riguarda gli interessi dei buoni del Tesoro ordinari;

Decreta:

A partire dal giorno 1° febbraio 1924 e fino a nuova disposizione, l'interesse dei buoni ordinari del Tesoro, sarà corrisposto anticipatamente nelle seguenti misure:
Per i buoni con scadenza da tre a cinque mesi nella misura di L. 4 % in ragione annua;
Per i buoni con scadenza da sei ad otto mesi nella misura di L. 4.50 % in ragione annua;
Per i buoni con scadenza da nove a dodici mesi nella misura di L. 4.75 % in ragione annua.
Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 31 gennaio 1924.

Il Ministro: DE' STEFANI.

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1924.
Conferimento alla Cassa di risparmio di Salerno della facoltà di emettere assegni circolari.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO COL
MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2283, sul nuovo regime degli assegni circolari;
Veduto il decreto Ministeriale 15 novembre 1923, per l'attuazione del predetto decreto-legge, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del giorno 29 dello stesso mese;

Decreta:

E' concessa la facoltà di emettere assegni circolari ai termini del R. decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2283, con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto, alla Cassa di risparmio di Salerno.

Roma, addì 7 gennaio 1924.

Il Ministro per le finanze:
A. DE' STEFANI.

Il Ministro per l'economia nazionale:
CORBINO.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Istituzione di un ufficio secondario postale e telegrafico a Lugo provincia di Ravenna.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LE POSTE ED I TELEGRAFI

Visto il R. decreto del 3 maggio 1923, n. 1133;
Riconosciuta l'opportunità di istituire a Lugo un ufficio secondario postale e telegrafico in sostituzione della ricevitoria postale e telegrafica ivi esistente;
Visto il R. decreto n. 2428 del 16 ottobre 1923;

Decreta:

1° E' istituito a Lugo, provincia di Ravenna, un ufficio secondario postale e telegrafico in sostituzione della ricevitoria postale e telegrafica ivi esistente.
Col decreto di concessione previsto dall'art. 6 del R. decreto del 3 maggio 1923, n. 1133, sarà stabilita la decorrenza del provvedimento.
2° All'ufficio secondario postale e telegrafico di Lugo è assegnata la retribuzione complessiva di annue L. 40,250.
3° La persona alla quale verrà concessa la titolarità dell'ufficio secondario postale e telegrafico di Lugo dovrà prestare la cauzione di L. 40,000.
Il presente decreto verrà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 19 dicembre 1923.

p. *Il Ministro*: CARADONNA.

Apertura di ricevitoria.

Il giorno 22 corrente in Mazzano Romano, provincia di Roma, è stata attivata al servizio pubblico con orario limitato di giorno la ricevitoria fonotelegrafica collegata alla ricevitoria telegrafica di Campagnano di Roma.

Roma, 25 gennaio 1924.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO.

RETTIFICHE D'INTESTAZIONE.

(1ª *pubblicazione*).

E' stato dichiarato che il buono del tesoro 5 % quinquennale undicesima emissione n. 924 di L. 5000 è stato erroneamente intestato a Patti Giuseppina fu Luigi vedova di Elpino Ruotolo con usufrutto a favore di d'Ambrosio Francesca Paola *fu Luigi* mentre invece doveva intestarsi come sopra, col vincolo d'usufrutto a d'Ambrosi Francesca Paola *fu Lorenzo*.
Ai termini dell'articolo 6 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla prima pubblicazione del presente avviso senza intervento di opposizione si procederà alla rettifica della paternità dell'usufruttuaria.

Roma, 19 gennaio 1924.

Il direttore generale: CONTI ROSSINI.

(3ª *pubblicazione*).

E' stato dichiarato che il buono del tesoro 5 % quinquennale, 5ª emissione n. 968 di L. 4000 è stato erroneamente intestato a Rizzi Chiara fu Carlo, nubile, mentre doveva essere invece intestato alla stessa, quale interdetta sotto la tutela di Salvi Michele, giusta l'atto di notorietà 1° settembre 1923, presso la Pretura del 1° mandamento di Verona.
Ai sensi dell'art. 6 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano intervenute opposizioni, si procederà alla rettifica dell'intestazione del buono suddetto.

Roma, li 17 settembre 1923

Il direttore generale· CONTI ROSSINI.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Assicurazioni private concluse dalle succursali di imprese italiane legalmente operanti in Ungheria.

Il Regio Governo ritiene opportuno di comunicare, agli effetti della interpretazione del paragrafo 18 dell'allegato II alla parte VIII, sezione I del Trattato di Trianon, in data 4 agosto 1920, che, qualora per volontaria inadempienza dell'Ungheria alle clausole del trattato di pace, si dovesse procedere all'attuazione delle rappre-

saglie economiche e finanziarie previste dalle citate disposizioni, saranno in ogni caso rispettati i diritti sorgenti da obblighi assunti verso terzi dalle filiali delle società italiane di assicurazione regolarmente costituite in Ungheria, in dipendenza dell'esercizio dell'assicurazione.

Roma, addì 23 gennaio 1923.

Il Ministro: CORBINO.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 24

CORSO MEDIO DEI CAMBI
del giorno 20 gennaio 1924

	Media		Media
Parigi	106 48	Belgio	94 51
Londra	97 816	Olanda	8 575
Svizzera	396 26	Pesos oro	17 07
Spagna	292 675	Pesos carta	7 51
Berlino	—	New-York	22 937
Vienna	0 0325	Oro	442 577
Praga	66 20		

Media dei consolidati negoziati a contanti

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	81 43
	3.50 % » (1902)	75 —
	3.00 % lordo	49 66
	5.00 % netto	93 29

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Concorso per esami e per titoli ad un posto di vice-direttore di 2ª classe presso la Regia stazione sperimentale chimico-agraria di Roma.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Vista la legge 19 luglio 1909, n. 527;
Visto il R. decreto-legge 25 agosto 1919, n. 1580;
Visto il R. decreto 14 agosto 1920, n. 1845;
Visto il R. decreto 11 gennaio 1923, n. 329;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Decreta:

E' aperto il concorso per esami e per titoli, per un posto di vice-direttore di 2ª classe (gruppo *A* - grado nono) presso la Regia stazione sperimentale chimico-agraria di Roma, con lo stipendio iniziale annuo di L. 11,600, che si accrescerà fino a L. 13,700 con quattro aumenti quadriennali, oltre il supplemento di servizio attivo di L. 800. E' dovuta inoltre l'indennità caro viveri nella misura stabilita dal R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

La domanda di ammissione al concorso, in carta bollata da L. 2, dovrà pervenire al Ministero (Direzione generale dell'agricoltura. div. III) non più tardi del 31 gennaio 1924. Essa dovrà contenere l'indicazione della dimora del concorrente, ed essere corredata dei seguenti documenti:

a) copia autentica dell'atto di nascita, dalla quale risulti che il concorrente non abbia oltrepassato il 35° anno di età;

b) stato di famiglia;

c) attestato di cittadinanza italiana;

d) attestato di buona condotta, rilasciato dal sindaco del Comune o dei Comuni ove il concorrente dimorò nell'ultimo triennio;

e) certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale;

f) certificato medico di sana e robusta costituzione fisica, comprovante l'attitudine fisica del candidato all'impiego cui aspira;

g) attestato di adempimento all'obbligo della leva militare;

h) titoli ed opere stampate (da presentarsi almeno in triplice esemplare) dimostranti la cultura scientifica del candidato. Fra i titoli saranno tenuti in conto quelli che attestino, nel concorrente, l'attitudine e la preparazione agli studi ed alle ricerche, nei campi particolari nei quali si occupa la predetta Regia stazione sperimentale di chimica agraria.

I concorrenti dovranno inoltre presentare: la laurea in chimica o chimica e farmacia.

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti indicati alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*) gli aspiranti che provino, mediante certificato della Amministrazione dalla quale dipendono, di occupare posti di ruolo al servizio dello Stato.

Il limite di età è elevato per gli ex-combattenti dal 35° al 40° anno.

Non sarà tenuto conto del limite di età per coloro che si trovino in servizio dello Stato da almeno un triennio.

Al pari della domanda i documenti che la corredano dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo, e portare la vidimazione, a secondo i casi, dell'autorità politica e giudiziaria, inoltre i documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) dovranno avere data non anteriore a tre mesi del presente decreto.

La domanda per poter prendere parte al concorso dovrà essere munita della prova che è stata versata ad un ufficio del registro la tassa di concorso di L. 50, a termini del R. decreto 10 maggio 1923, n. 1179.

I vincitori del concorso saranno assunti in servizio con decreto Ministeriale, con la qualifica di straordinari, giusta l'articolo 11 del decreto Reale 25 agosto 1919, n. 1580.

Il servizio prestato come straordinario è valutato agli effetti della pensione, ed il primo dei quattro aumenti quadriennali, di cui sopra, decorrerà dalla nomina definitiva.

I concorrenti riceveranno avviso in tempo debito, del giorno e dell'ora in cui saranno tenuti gli esami, che avranno luogo in Roma, presso il Ministero dell'economia nazionale.

A parità di merito saranno preferiti coloro che siano invalidi ed orfani di guerra, o che abbiano riportato ferite in combattimento, oppure siano insigniti di decorazione al valor militare, ed infine chi abbia prestato servizio militare come combattente.

Agli assistenti di nuova nomina della surricordata stazione, saranno applicate le norme legislative che, in ordine alle pensioni, si stabiliranno in sostituzione di quelle vigenti.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 novembre 1923.

Il Ministro: CORBINO.

Proroga del concorso ad alcune Regie stazioni agrarie e speciali.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il decreto Ministeriale 10 novembre 1923, registrato alla Corte dei conti il 24 successivo, registro n. 3, Economia nazionale, foglio n. 288, col quale veniva bandito il concorso per i posti di vice direttore presso le seguenti Regie stazioni agrarie e speciali:

Regia stazione agraria sperimentale di Modena;
Regia stazione sperimentale di agrumicoltura e frutticoltura di Acireale;
Regia stazione bacologica di Padova;
Regia stazione di patologia vegetale di Roma;

Decreta:

La scadenza del concorso per i posti di vice direttori presso le Regie stazioni agrarie e speciali sopra indicate, bandito col citato decreto Ministeriale 10 novembre 1923, è prorogata al 31 marzo 1924.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 dicembre 1923.

Il Ministro: CORBINO.

BOSELLI GIUSEPPE, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.